

REGOLAMENTO (CEE) N. 3070/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2944/88, (CEE) n. 2952/88 e (CEE) n. 3049/88
relativi a diverse consegne di cereali e di riso ai sensi dell'aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente la politica e la gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che con i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2944/88 ⁽³⁾, (CEE) n. 2952/88 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 3049/88 ⁽⁵⁾ sono state aperte delle gare per la consegna di diverse partite di cereali e di riso ;

considerando che occorre precisare alcuni criteri di qualità per le partite di frumento tenero da consegnare ai fini di tener conto della qualità generale del frumento tenero dell'ultimo raccolto ;

considerando che occorre precisare le qualità di riso da fornire per tener conto delle modifiche introdotte dal regolamento (CEE) n. 3877/87 ⁽⁶⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁷⁾,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

Articolo 1

1. Negli allegati :

- II, III, IV, V e VI del regolamento (CEE) n. 2944/88,
- I e III del regolamento (CEE) n. 2952/88,
- I, V e VI del regolamento (CEE) n. 3049/88,

il testo del punto 7 è completato dal testo seguente :

« caratteristiche specifiche : tenore proteico massimo = 11 % ».

2. Negli allegati :

- IV del regolamento (CEE) n. 2952/88,
- II e IV del regolamento (CEE) n. 3049/88,

Il punto 6 è sostituito dal punto 6 seguente :

« 6. Prodotto da mobilitare : riso lavorato a grani medi o riso lavorato a grani lunghi (non perbolled) ^(*) »

^(*) L'importo della restituzione di cui al punto 25 del bando di gara è applicabile al riso a grani medi e al riso a grani lunghi, quali definiti all'allegato A, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76 (modificato dal regolamento (CEE) n. 3877/87 — GU n. L 365 del 24. 12. 1987). »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 27. 9. 1988, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 4. 10. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.